

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
ACCADEMICI E L'ATTRIBUZIONE DEI DEBITI**
Adottato con delibera n. 413 del Consiglio Accademico del 22/07/2026

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi accademici disciplina la facoltà concessa agli studenti di ottenere il riconoscimento di attività formative ed artistiche, svolte in Italia o all'estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate, stabilendo i criteri generali di riconoscimento di:
 - a. carriera pregressa svolta precedentemente l'iscrizione (attività pregressa);
 - b. attività formative e/o artistiche svolte in corso di iscrizione, promosse e/o organizzate dal Conservatorio (attività artistiche interne);
 - c. attività formative e/o artistiche svolte in corso di iscrizione, indipendenti e/o non organizzate dal Conservatorio (attività artistiche esterne);
 - d. laboratori;
 - e. masterclass;
 - f. attività di tirocinio;
 - g. attività di ricerca;
 - h. debiti formativi e materie a scelta (eventuali attribuzioni in relazione alla carriera di studio pregressa).
2. Il credito formativo accademico (CFA), che convenzionalmente corrisponde a 25 ore di lavoro, è la misura dell'impegno, incluso lo studio individuale, necessario allo studente per raggiungere le conoscenze, gli apprendimenti e le abilità previste dalle diverse attività formative dei corsi accademici di I e II Livello.
3. La normativa di riferimento per i crediti nell'Alta Formazione Artistica e Musicale è l'art. 6 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 2
(Termini)

1. La compilazione della domanda di riconoscimento, opportunamente documentata, avviene successivamente alla procedura di immatricolazione, entro la data del **15 ottobre**; la documentazione prodotta in modo difforme ovvero oltre i termini previsti non sarà presa in esame.
2. Lo studente dovrà assicurarsi di acquisire il riconoscimento di attività artistiche e tirocini, entro il termine previsto dalla propria sessione di diploma finale.

Art. 3
(Modalità)

1. Il riconoscimento di crediti avviene esclusivamente a domanda dello studente.
2. Il riconoscimento viene disposto dal competente Consiglio di Corso, per il tramite dell'Ufficio Didattica, che procede all'aggiornamento della carriera nel piano di studio dello studente.



Ministero dell'Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA

"Francesco Morlacchi"

Istituzione di Alta Cultura

3. Il riconoscimento di crediti avviene esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata presente sul sito web del Conservatorio "F. Morlacchi". Nessun'altra modalità di presentazione della documentazione è consentita.
4. Gli studenti dovranno indicare, oltre alle proprie generalità, il nominativo del docente referente, la tipologia di corso accademico, l'anno di corso, la/le disciplina/e del piano di studi per cui si chiede il riconoscimento ed il relativo numero di crediti già acquisiti.
5. Nel caso non venga specificata una disciplina presente nel proprio piano di studi la richiesta sarà respinta.
6. È possibile inserire una disciplina non presente nel proprio piano di studi, ma comunque presente in altri piani di studio dei corsi accademici del Conservatorio "F. Morlacchi" specificando la denominazione "Materia a scelta".

Art. 4

(Criteri generali)

1. Nell'ambito di ciascun corso, il riconoscimento può essere effettuato solo per discipline e/o attività non utilizzate per precedenti riconoscimenti.
2. Il titolo di studio utile per l'accesso al corso accademico non può dar luogo a riconoscimenti, ma può convalidare l'annullamento di eventuali debiti previsti dal proprio piano di studi.
3. Le discipline del Vecchio Ordinamento non possono dar luogo a riconoscimento crediti, ma possono convalidare l'annullamento di eventuali debiti previsti dal proprio piano di studi in sede di ammissione ai corsi accademici di I livello.
4. Le discipline presenti nei piani di studio dei corsi accademici di I livello possono dare luogo a riconoscimento crediti esclusivamente per i piani di studio dei corsi accademici di I livello.
5. Le discipline presenti nei piani di studio dei corsi accademici di II livello possono, al contrario, dare luogo a riconoscimento crediti per i piani di studio dei corsi accademici di I livello.
6. Il tetto massimo dei CFA riconoscibili è di 60 nel Triennio e di 40 nel Biennio.
7. Verranno riconosciute solo le attività formative con repertorio inerente e pertinente al corso di studi frequentato (ad esempio, non è possibile riconoscere nel corso di Viola crediti relativi alla disciplina "Formazione orchestrale" conseguiti durante il corso di Violino, trattandosi di repertori diversi).

Art. 5

(Crediti acquisiti presso altre Istituzioni AFAM o di pari livello)

1. Verrà riconosciuta l'attività formativa con identica denominazione e settore artistico disciplinare della disciplina per la quale si chiede il riconoscimento.
2. Qualora la denominazione e/o il settore artistico disciplinare della disciplina per la quale si chiede il riconoscimento non coincidano, la commissione potrà riconoscere i crediti acquisiti previa valutazione del programma sostenuto.
3. È riconosciuto il voto in trentesimi se l'esame sostenuto e l'insegnamento previsto dal piano di studio esprimono una valutazione in trentesimi.
4. È riconosciuta l'idoneità in mancanza di votazione in trentesimi e/o se l'insegnamento previsto dal piano di studio prevede una idoneità.



Ministero dell'Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA

“Francesco Morlacchi”

Istituzione di Alta Cultura

5. Se i crediti dell'esame sostenuto sono inferiori ai crediti dell'insegnamento previsto dal piano di studio, sono riconosciuti i crediti effettivamente maturati; in questo caso lo studente dovrà svolgere un'attività integrativa, per conseguire i crediti mancanti.
6. Se i crediti dell'esame sostenuto sono superiori ai crediti dell'insegnamento previsto dal piano di studio, la differenza in eccesso può essere riconosciuta in caso di insegnamento pluriennale.
7. Se l'esame sostenuto non ha fondamento nel sistema d'accumulo di crediti accademici o universitari, sono riconosciuti i crediti previsti dall'insegnamento presente nel piano di studio.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai tirocini.

Art. 6

(Stage e altre attività)

1. Le richieste di riconoscimento per attività quali stage, masterclass, seminari, concerti e produzione artistica in generale, verranno prese in considerazione esclusivamente per la sezione “A scelta dello studente” o “Stage ed altre attività formative”.
2. Le attività organizzate dal Conservatorio “F. Morlacchi” daranno diritto a crediti formativi, nei limiti di quanto disposto dall’art. 4 c. 7.
3. Le attività svolte presso altre Istituzioni AFAM, o di pari livello, comprese le Istituzioni estere, nonché le attività svolte presso Enti esterni (Fondazioni private, ecc.), saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Corso, il quale attesterà che l’attività sia inerente al percorso formativo.
4. La valutazione degli stage e altre attività avverrà considerando l’impegno orario degli studenti, comprensivo anche del tempo presumibile impiegato per lo studio, ai sensi dell’art. 1 c. 2.
5. Saranno valutabili esclusivamente le attività pregresse svolte nel triennio antecedente all’immatricolazione.

Art. 7

(Attività interne)

1. Per Attività interna si intende l'attività di produzione artistica promossa e/o organizzata dal Conservatorio “F. Morlacchi” oppure discipline aggiuntive presenti nei piani di studio accademici.
2. Non possono essere valutati i saggi, le esercitazioni di classe e qualsiasi tipologia di esecuzione che sia parte di un'attività didattica interna all'istituto.

Art. 8

(Laboratori)

1. I laboratori seguiti presso il Conservatorio “F. Morlacchi”, che risultano in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di studi, non necessitano della procedura di cui al presente regolamento, poiché possono essere inseriti dallo studente alla voce “Altro a scelta dello studente” in sede di presentazione del piano di studi.

Art. 9

(Attività di ricerca)



Ministero dell'Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA

“Francesco Morlacchi”

Istituzione di Alta Cultura

1. È autorizzata, in via sperimentale, l'acquisizione di crediti formativi (CFA) ottenuti attraverso attività di ricerca all'interno dei crediti a scelta da parte degli studenti dei corsi accademici rispettando le seguenti condizioni:
 - a) che il progetto di ricerca sia stato presentato in forma strutturata, includendo aspetti metodologici e tempi di realizzazione, e approvato dal Consiglio Accademico;
 - b) che sia svolta una corretta quantificazione in termini di ore di impegno richiesto per l'attività di ricerca;
 - c) che ci sia un accertamento preventivo del grado di autonomia richiesto allo studente da parte di un coordinatore scientifico;
 - d) che sia verificato l'effettivo svolgimento dell'attività, la valutazione dei risultati ottenuti (output) e della corretta quantificazione in CFA ad opera del Consiglio di corso (giudizio idoneativo);
2. I criteri sopra elencati potranno essere rivisti sulla base degli esiti della fase sperimentale e/o di direttive nazionali.
3. I crediti, nel limite massimo di capienza del piano di studi, saranno riconosciuti nella tipologia “Altro a scelta dello studente” / “Stage e altre attività” con idoneità.

Art. 10

(Debiti formativi)

1. Il Consiglio di corso può prevedere uno o più debiti formativi nel piano di studio degli studenti iscritti a un corso di diploma accademico di II livello, in possesso di un diploma accademico di I livello ritenuto non corrispondente al percorso di II livello prescelto, oppure provenienti da altri corsi di laurea non inerenti ai corsi accademici di Alta Formazione Artistico Musicale.

Art. 11

(Competenze linguistiche)

1. Per il riconoscimento delle competenze linguistiche, la certificazione deve essere rilasciata da Enti o Istituzioni accreditate e certificate.
2. Si considera valido ai fini del riconoscimento crediti per la disciplina Lingua straniera comunitaria nei corsi accademici di I livello il certificato B1 (o superiore).
3. Si considera valido ai fini del riconoscimento crediti per la disciplina Lingua straniera comunitaria nei corsi accademici di II livello il certificato B2 (o superiore).

Art. 12

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo online.